Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 113° — Numero 85**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 30 marzo 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 85 DEL 30 MARZO 1972:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1971 (Suppletivo).

(5415)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 85 DEL 30 MARZO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 %, emissione 1958, sorteggiate il 1° marzo 1972. — **Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 6 % 1969 » sorteggiate il 20 marzo 1972. — **FINSIDER - Società Finanziaria Siderurgica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1963-1983 sorteggiate il 14 marzo 1972. — **Camerano & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1972. — **Cementi Elba Società per Azioni - C.E.S.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1972. — **Monte Pora, società per azioni, in Castione Presolana:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1971. — **Imprese Turistiche Barziesi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1972. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1972. — **S.A.V.A.S. - Società Azionaria Vermouths Aperitivi Spumanti - F.lli Gancia & C., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1972. — **Gestioni Riunite Toscana Gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 14 marzo 1972. — **Gestioni Riunite Toscana Gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 14 marzo 1972. — **OSRAM - Società Riunite Osram Edison-Clerici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Osram 5,50 %, emissione 1962, sorteggiate il 22 marzo 1972. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1985 sorteggiate il 21 marzo 1972.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 marzo 1972, n. **88.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, *con le seguenti modificazioni*:

All'articolo 1, *al primo comma, dopo le parole*: Camerata Picena, *è aggiunta la parola*: Castelfidardo; *dopo le parole*: San Marcello, *sono aggiunte le parole*: Santa Maria Nuova; *le parole*: 30 giugno 1972, *sono sostituite con le parole*: 30 aprile 1972;

al secondo comma, le parole: per lo stesso periodo, *sono sostituite con le parole*: per il periodo dal 25 gennaio al 30 giugno 1972; *dopo le parole*: prima del 25 gennaio, *sono aggiunte le parole*: e dal 25 gennaio al 15 febbraio.

All'articolo 5, *al quinto comma, dopo le parole*: decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, *sono aggiunte le parole*: fatte salve le provvidenze previste dai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto.

All'articolo 6, *al secondo comma, dopo le parole*: diverse da quelle preesistenti, *sono aggiunte le parole*: nell'ambito delle norme urbanistiche.

All'articolo 7, *al primo comma, è soppressa la parola*: urbani.

All'articolo 30, *al primo comma, sostituire le parole*: 30 giugno 1972, *con le parole*: 31 ottobre 1972.

All'articolo 34, *sostituire le parole*: agosto 1972, *con le parole*: dicembre 1972.

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

ESTENSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DI ALTRE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA TERREMOTI, ALLUVIONI E MAREGGIATE

Art. 37-*bis.*

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e del gennaio-febbraio 1972 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972, ai quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5, 6, lettera *d*), e 27.

Agli adempimenti attribuiti dall'articolo 5 ai provveditorati alle opere pubbliche delle Marche e agli uffici del genio civile di Ancona, per i comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma provvederanno i corrispondenti organi aventi competenza nelle zone interessate.

La concessione dei contributi di cui al presente articolo avverrà a norma e secondo i criteri di cui all'articolo 7 del presente decreto per quanto applicabili.

I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dello intervento statale possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dal presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile.

Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi, quanto a lire 4.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.

All'onere relativo si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — GONELLA — PELLA — MISASI — FERRARI-AGGRADI — NATALI — GAVA — DONAT-CATTIN — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1972, n. **89**.

Delimitazione dei confini tra i comuni di Cerveteri e Ladispoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 maggio 1970, n. 240, con la quale la frazione Ladispoli del comune di Cerveteri, in provincia di Roma, è stata costituita in comune autonomo, con la denominazione di « Ladispoli »;

Visto l'art. 2 della legge anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'apposita commissione interministeriale nominata con decreto del Ministro per l'interno, con suo decreto n. 11501.15372.12 del 15 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La delimitazione territoriale tra i comuni di Cerveteri e Ladispoli è quella risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1972

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1972, n. **90**.

Richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia giudiziaria e stradale, si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 10 aprile 1972, un contingente complessivo di 3000 sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facoltà di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.

Art. 2.

Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro per l'interno; ciascun richiamo non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facoltà di proroga di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1312 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1972

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **91.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato consistente nella somma di L. 500.000 disposto a favore dell'Istituto mutilatini Don Gnocchi dalla signora Giudice Angela Carolina Maria Ida in De Micheli con testamento olografo pubblicato in data 2 ottobre 1968 con atto del notaio Armando Cioffi al n. 17641 di rep., registrato a Borgomanero il 4 ottobre 1968 al n. 1417, vol. 171 atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 150. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1972, n. **92.**

Estinzione dell'opera pia « Legato dotalizio Sermattei », con sede in Genga.

N. 92. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Legato dotalizio Sermattei », con sede in Genga (Ancona), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 143. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **93.**

Riconoscimento della personalità giuridica del centro studi Piero Gobetti, con sede in Torino.

N. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del centro studi Piero Gobetti, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 145. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1972, n. **94.**

Erezione in ente morale della casa di riposo « Melchiorre Bisicchia », con sede in Militello in Val di Catania.

N. 94. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati l'erezione in ente morale, il raggruppamento con l'amministrazione delle locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e lo statuto della casa di riposo « Melchiorre Bisicchia », con sede in Militello in Val di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 144. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **95.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », in Campobasso.

N. 95. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Boiano-Campobasso in data 1° novembre 1967, integrato con dichiarazioni una senza data e le altre due in data 12 ottobre 1970 e 5 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », nel rione Vazzieri del comune di Campobasso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 166. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1972.

Norme di attuazione della legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Ritenuta la necessità di determinare la misura e le modalità di erogazione, a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, di una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa degli stessi quotidiani;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'integrazione suppletiva straordinaria, da effettuarsi a norma dell'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1063, è eseguita dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, avvalendosi del contributo di L. 5 miliardi concessogli per l'anno finanziario 1971, secondo la misura e le modalità di erogazione stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

L'integrazione suppletiva di cui al precedente articolo è corrisposta in base ai quantitativi di carta utilizzata dai singoli giornali quotidiani nell'anno 1970 e la relativa misura viene determinata tenendo conto anche del peso medio per copia di ciascun giornale, in maniera da operare con un sistema di proporzionalità decrescente rispetto al numero delle copie stampate.

Art. 3.

Nel quadro del criterio di cui all'art. 2 viene assunto, per l'erogazione dell'integrazione da parte dell'ente, come parametro, per ciascun giornale quotidiano, il rapporto tra la quantità di carta in bobine acquistata

nel 1970 da ogni singolo quotidiano ed il peso dei numeri di ciascun giornale pubblicati nello stesso anno considerato e tali da costituire una annata completa.

Art. 4.

La determinazione dei quantitativi di carta acquistati dai singoli giornali quotidiani nel 1970 viene direttamente desunta dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in base ai dati in suo possesso sui ritiri della carta in bobine prenotata e assegnata a ciascun quotidiano, in relazione all'attività che svolge l'ente medesimo nel settore della carta da giornali attraverso le provvidenze per la stampa.

Eventuali casi particolari sono accertati e definiti dalla commissione di cui all'art. 8.

Art. 5.

Il peso dell'annata riferita al 1970 di ogni quotidiano viene documentato dagli stessi quotidiani interessati mediante dichiarazione giurata da cui risulti anche la composizione dell'annata medesima del giornale e cioè il numero dei giorni di uscita nell'annata ed il corrispondente numero di pagine.

Art. 6.

Il rapporto tra la tiratura riferita al 1970, ottenuta per ciascun quotidiano in base agli elementi di cui ai precedenti articoli 4 e 5, ed il totale delle tirature di tutti i giornali quotidiani che hanno utilizzato carta di assegnazione in bobine dello stesso anno 1970, costituisce la base per l'attribuzione della rispettiva quota di integrazione straordinaria suppletiva. In relazione a tale quota viene determinata la misura dell'aliquota unitaria da riconoscere a ciascun giornale per ogni chilogrammo di carta in bobine acquistata dalle cartiere fornitrici o direttamente dall'ente per la parte a completamento delle assegnazioni, con la stessa procedura per le integrazioni attualmente corrisposte dall'Ente cellulosa e carta.

Art. 7.

L'integrazione suppletiva straordinaria, di cui all'articolo 1 viene corrisposta entro sei mesi dalla data del presente decreto e le relative domande devono essere presentate dagli interessati all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, corredate dai documenti prescritti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 8.

E' istituita una commissione con il compito di risolvere eventuali questioni connesse all'applicazione del presente decreto.

La commissione, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi informazioni e proprietà letteraria, è composta:

dal consigliere di Stato avv. Pietro Fortunato che la presiede;

dal direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica;

da un rappresentante del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

da un rappresentante degli editori di giornali quotidiani.

Partecipa ai lavori della commissione, con funzioni di segretario, un funzionario dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Roma, addì 15 gennaio 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(4880)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1971.

Istituzione di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella città di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale del Molise si rende necessario istituire un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Ritenuta l'opportunità di procedere a tale istituzione;

Decreta:

A partire dal 1° dicembre 1971 è istituito l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, distinto da quello regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 209

(4482)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1972.

Riconoscimento di ente collaudatore svedese di apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaboratori esteri alla

prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti di vapore;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1969, relativo a disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 312, dell'11 dicembre 1969;

Visto l'art. 66 dell'anzidetto decreto 27 ottobre 1969, contenente disposizioni in materia di esoneri relativamente agli apparecchi a pressione, loro parti o materiali, provenienti dall'estero;

Ritenuto che in base ad un accordo intercorso tra l'Associazione nazionale per il controllo della combustione e l'Angpanneföreningen, talune prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dal regno di Svezia verranno effettuati dall'Angpanneföreningen, competente in materia di apparecchi a pressione;

Ritenuto che il suddetto organismo collaudatore è riconosciuto dalla competente autorità del regno di Svezia;

Sentito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure per l'importazione in territorio italiano, di generatori di vapore o loro parti, di recipienti di vapore e di recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dal regno di Svezia;

Decretano:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dell'art. 34 dello stesso regio decreto e dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, sono equipollenti alla prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione i certificati di prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore o loro parti, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dal regno di Svezia, rilasciati dall'Angpanneföreningen - Fleninggaton, 7 - Stockholm.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4521)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1947 con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di La Spezia;

Vista la nota n. 10798 del 31 maggio 1971 con cui lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia ha comunicato che la locale unione degli industriali ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante in seno alla predetta commissione dottor Giovanni Manfredi con il dott. Giorgio Grando;

Decreta:

Il dott. Giorgio Grando è chiamato a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di La Spezia in sostituzione del dott. Giovanni Manfredi.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4523)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Proroga del termine indicato dall'art. 4 del decreto interministeriale 24 giugno 1971, col quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione fra enti ospedalieri o gli istituti pubblici di ricovero e cura e le università.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativa agli enti ospedalieri ed alla assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, concernente l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, concernente l'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relativo allo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1971 col quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra gli enti ospedalieri, od istituti pubblici di ricovero e cura, e le università, ai sensi dell'art 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 129;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine entro il quale gli enti ospedalieri e le università devono provvedere a stipulare convenzioni conformi allo schema tipo approvato;

Decretano:

Il termine indicato dall'art. 4 del citato decreto interministeriale 24 giugno 1971 è prorogato di tre mesi, e viene quindi stabilito al 24 marzo 1972.

Viene altresì prorogata al 24 marzo 1972 la validità delle convenzioni vigenti.

Rimangono invariate tutte le altre norme del decreto interministeriale 24 giugno 1971.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

(4731)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Proroga al 31 dicembre 1972 dell'esenzione dal pagamento del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania ovest e Lussemburgo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze di traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1960;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 24 aprile 1961;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 9 febbraio 1962;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1966;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1967;

Visto il decreto interministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1968;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1970;

Visto il decreto interministeriale 7 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 18 settembre 1970;

Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1971;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania ovest e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia, Germania ovest e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

(4531)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per quindici strade in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Livorno in data 21 giugno 1969, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate:

A) *strade del continente*:

1) strada provinciale n. 4 « via delle Sorgenti »;

2) strada provinciale n. 4-*bis* « via degli Archi »;

3) strada provinciale n. 1 « via delle Colline »;

4) strada provinciale n. 13 « via della Torre di Vada »;

5) strada provinciale n. 15 « via della Camminata »;

6) strada provinciale n. 23 « via della Principessa ».

B) *strade dell'Isola d'Elba*:

7) strada provinciale « Portoferraio-bivio Boni »;

8) strada provinciale « Bivio Boni-Porto Azzurro »;

9) strada provinciale « Porto Azzurro-Rio Marina »;

10) strada provinciale « Rio Marina-Cavo »;

11) strada provinciale « Bivio Boni-Procchio »;

12) strada provinciale « Procchio-Marina di Campo »;

13) strada provinciale « Marina di Campo-Cavoli-Pomonte-Mortigliano-Marciana Alta »;

14) strada provinciale « Marciana Alta-Poggio-Marciana Marina »;

15) strada provinciale « Marciana Marina-Procchio ».

Vista la relazione del provveditorato alle opere pubbliche della Toscana in data 17 dicembre 1971, numero 889/71;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Livorno in data 31 dicembre 1971, n. 34517;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Livorno fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale da segnale e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(4520)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per sedici strade in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Terni, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade provinciali:

1) strada provinciale n. 4 Arronese;

2) strada provinciale n. 22 Carsulana;

3) strada provinciale n. 18 Calvese;

4) strada provinciale n. 9 Tuderte-Amerina;

5) strada provinciale n. 10 Teverina;

6) strada provinciale n. 11 Todi-Orte (tratto di Alviano);

7) strada provinciale n. 31 di Giove;

8) strada provinciale n. 33 Lugnano-Attigliano;

9) strada provinciale n. 12 Bagnorese (tratto dal bivio con la strada statale n. 71 Umbro Casentinese in Orvieto scalo al bivio con la strada provinciale n. 42 dell'Arcone);

10) strada provinciale n. 42 Arcone;

11) strada provinciale n. 43 Segheria Sferracavallo;

12) strada provinciale n. 44 del Piano;

13) strada provinciale n. 45 Castelgiorgio - Castelviscardo Piano;

14) strada provinciale n. 52 Fabro-Parrano (tratto dal bivio con la comunale per Carnaiola al bivio per Montegabbione);

15) strada provinciale n. 56 Orvieto scalo-Sferracavallo;

16) strada provinciale n. 58 Montegabbione bivio strada Fabro-Parrano.

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Terni in data 7 febbraio 1972, n. 11098;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Terni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo;

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Terni fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quelle di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e della iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale, di « dare precedenza » integrato da

un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo l'installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza e « fine del diritto di precedenza » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi e intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(4519)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Ferrara in data 23 settembre 1971 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Comacchio »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ferrara in data 5 gennaio 1972, n. 13318;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza », la strada provinciale di « Comacchio », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ferrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(4516)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per due strade in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1959, n. 393;

Viste le domande dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia in data 9 dicembre 1971 e 10 dicembre 1971, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade provinciali:

strada provinciale n. 42 « Novellara-Guastalla », tratto Novellara-innesto variante strada statale n. 62 di chilometri 7,337;

strada provinciale « Novellara-Campagnola-rio Saliceto-confine Modena »;

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Reggio Emilia in data 23 dicembre 1971, n. 11795 e 11796;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strade con diritto di precedenza » le strade provinciali: « Novellara-Guastalla » e « Novellara-Campagnola-rio Saliceto-confine Modena », con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Reggio Emilia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, di dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(4518)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per otto strade in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Brindisi in data 24 novembre 1971, n. 21851 di prot., tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade provinciali:

1) Ostuni-Ceglie Messapica;
2) Ceglie Messapica-Francavilla Fontana;
3) Francavilla Fontana-Oria;
4) Oria-Torre S. Susanna;
5) Torre S. Susanna-S. Pancrazio Salentino;
6) S. Pancrazio Salentino-strada statale n. 7-*ter*;
7) Torchiarolo-S. Pietro Vernotico;
8) S. Pietro Vernotico-Sandonaci-S. Pancrazio Salentino;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Brindisi in data 31 dicembre 1971, n. 11245;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le sopraelencate strade provinciali, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Brindisi fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere sul fondo bianco contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strade di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(4517)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Autorizzazione temporanea alla commercializzazione delle sementi di sorgo e di vigna sinensis.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1926;

Visto l'art. 38 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, riguardante il grado di germinabilità delle sementi in commercio;

Vista l'istanza, in data 8 febbraio 1972, n. 451, avanzata dall'Associazione italiana produttori e selezionatori sementi agricole e costitutori di nuove razze vegetali, con sede in Roma, a mente dell'art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, relativa all'ammissione temporanea alla commercializzazione di sementi di Sorgo e di Vigna sinensis aventi requisiti ridotti di germinabilità;

Sentito l'istituto sperimentale per le colture foraggère di Lodi;

Sentita la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Servizio repressione frodi;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Decreta:

E' autorizzata, fino al 31 ottobre 1972, la commercializzazione di sementi di Sorgo e di Vigna sinensis, aventi facoltà germinativa non inferiore al 75 %.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(4685)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1972.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazione del costo della vita;

Vista la nota 31193 in data 10 novembre 1971 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto le variazioni di due punti in aumento a decorrere dal 1° novembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1971, ai minimi di retribuzione, spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — Compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	30,48
Addetti alle pulizie	»	28,60

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L.	26,20
Addetti alle pulizie	»	24,60

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4522)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Nomina del rappresentante effettivo e di quello supplente del consiglio regionale in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, con esclusione del rappresentante effettivo e di quello supplente del consiglio regionale perchè non designati;

Vista la nota n. 390 del 19 febbraio 1972 con cui il consiglio regionale della Campania ha designato i signori Palladino Nicola e Perrina Francesco, rispettivamente rappresentante effettivo e supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola;

Decreta:

I signori Palladino Nicola e Perrina Francesco sono nominati rappresentanti effettivo e supplente del consiglio regionale in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4527)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Mostra internazionale dei servizi pubblici SEP », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra internazionale dei servizi pubblici - SEP », che avrà luogo a Padova dal 13 al 17 giugno 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(4483)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(4530)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Nomina del direttore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 100, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e in particolare l'art. 9 lettera *g*) della legge medesima concernente la nomina del direttore della cassa anzidetta;

Visto l'estratto del verbale relativo alla riunione del 14 dicembre 1971, nella quale il consiglio di amministrazione della cassa suddetta ha deliberato di nominare direttore della cassa stessa il dott. Aldo Pellegrino, con decorrenza dal 1° gennaio 1972;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione dell'anzidetta deliberazione;

Decreta:

E' approvata, limitatamente alla parte riguardante la nomina del direttore, la deliberazione in data 14 dicembre 1971 del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, con la quale il dott. Aldo Pellegrino è nominato direttore della cassa stessa, con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4528)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'ordine degli ingegneri di Imperia ad acquistare una porzione di immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1972, registro n. 11, foglio n. 134, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore dell'ordine degli ingegneri di Imperia chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di una porzione di immobile sito in Sanremo, corso Cavallotti n. 16, per il prezzo di L. 11.300.000 (undicimilionitrecentomila), da adibire a sede sociale.

(4534)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale del comune di Torino

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte n. 33254 in data 30 novembre 1971, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono state approvate le deliberazioni in data 21 aprile 1970 e 14 dicembre 1970 del consiglio comunale di Torino, costituenti variante al piano regolatore generale vigente, per cui l'area sita tra via delle Magnolie e via dei Gladioli distinta in catasto al foglio di mappa n. 62, particelle n. 148 di proprietà Immobilsangiorgio Soc. p. azioni, Torino, della superficie di mq. 1933, n. 141, di proprietà Garetto Giuseppe fu Matteo della superficie di mq. 1546, n. 142, di proprietà Garetto Giuseppe fu Matteo di mq. 1546, n. 4 parte di proprietà del comune di Torino di mq. 3972 e in totale mq. 10350 gia inclusa in zona residenziale, è destinata all'edilizia scolastica.

Copia di tale decreto e degli allegati, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4416)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Bastiglia

Con decreto 26 ottobre 1971, n. 338 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni del canale Naviglio, destinati a suolo pubblico, in comune di Bastiglia (Modena), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6-11, mappali 165 ½ (mq. 200); 669 ½ (mq. 3465) e 723 ½ (mq. 1360) di complessivi mq. 5025 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 dicembre 1965, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4417)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ortonovo

Con decreto 23 ottobre 1971, n. 330, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una area proveniente dall'alveo del torrente Parmignola in comune di Ortonovo (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappale 275 ½ della superficie di mq. 410, ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4635)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto del 15 ottobre 1971, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Vasco Zappelli, con la seguente motivazione:

Con pronta e coraggiosa determinazione, non esitava ad affrontare dei malviventi che, a scopo di rapina, avevano fatto irruzione in un istituto di credito. Impegnata una violenta colluttazione con uno dei malfattori, riusciva a sventare la rapina, ma veniva raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco sparatigli da distanza ravvicinata. Benchè mortalmente ferito, in un ultimo, supremo slancio, cercava di inseguire i rapinatori, finchè si accasciava esanime al suolo. Fulgido esempio di cosciente sprezzo del pericolo e di operante civismo, spinto fino all'olocausto della vita. (Seravezza-Lucca, il 12 ottobre 1971).

(4536)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.546.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5072)

Autorizzazione alla provincia di Massa e Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, la provincia di Massa e Carrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.304.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5073)

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.767.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5074)

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, la provincia di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.750.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5075)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 739.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5076)

Autorizzazione alla provincia di Pesaro-Urbino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, la provincia di Pesaro-Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.500.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5077)

Autorizzazione al comune di Brescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Brescia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 965.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5078)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.116.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5079)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.435.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 28 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,15	583,15	582,40	583,15	582,90	583,05	582,90	583,15	583,15	583,14
Dollaro canadese	585,10	585,10	584,70	585,10	583,90	585,05	585 —	585,10	585,10	585,10
Franco svizzero	151,12	151,12	150,95	151,12	151,20	151,09	151,07	151,12	151,12	151,10
Corona danese	83,705	83,705	83,80	83,705	83,80	83,70	83,70	83,705	83,70	83,70
Corona norvegese	88,35	88,33	88,30	88,35	88,30	88,32	88,30	88,35	88,33	88,30
Corona svedese	121,99	121,99	121,95	121,99	121,90	121,95	121,92	121,99	121,99	121,95
Fiorino olandese	182,14	182,14	182,25	182,14	182,30	182,18	182,23	182,14	182,14	182,10
Franco belga	13,2510	13,2510	13,27	13,2510	13,25	13,25	13,25	13,2510	13,25	13,25
Franco francese	115,55	115,55	115,70	115,55	115,35	115,56	115,57	115,55	115,55	115,55
Lira sterlina	1523,50	1523,50	1523 —	1523,50	1522,50	1523,40	1523,30	1523,50	1523,50	1523,55
Marco germanico	183,80	183,80	183,80	183,80	183,70	183,78	183,76	183,80	183,80	183,80
Scellino austriaco	25,2730	25,2730	25,28	25,2730	25,25	25,26	25,2650	25,2730	25,27	25,24
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,64	21,65	21,60	21,64	21,63	21,65	21,66	21,64
Peseta spagnola	9,0250	9,0250	9,0075	9,0250	9 —	9,02	9,03	9,0250	9,02	9 —

Media dei titoli del 28 marzo 1972

Rendita 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,95
» 5 % (Ricostruzione)	93,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
» 5 % (Città di Trieste)	94,20
» 5 % (Beni esteri)	94,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,45
» 5,50 % » » 1968-83	92,25
» 5,50 % » » 1969-84	93,625
» 6 % » » 1970-85	98,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1972

Dollaro USA	583,025
Dollaro canadese	585,05
Franco svizzero	151,095
Corona danese	83,702
Corona norvegese	88,325
Corona svedese	121,955
Fiorino olandese	182,185
Franco belga	13,25
Franco francese	115,56
Lira sterlina	1523,40
Marco germanico	183,78
Scellino austriaco	25,269
Escudo portoghese	21,64
Peseta spagnola	9,027

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica delle etichette dell'acqua minerale « Gajum »

Con decreto n. 1220 del 28 febbraio 1972 la Società acque e Terme di Bognanco S.p.a., con sede in Milano, via Cosseria, 1, e autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte di Gajum » di cui al decreto ministeriale n. 800 del 21 marzo 1963 e ad apportare modifiche alle etichette del citato decreto.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 800 del 21 marzo 1963, che saranno contrassegnati da etichette di formato rettangolare, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 17,5 × cm. 11 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 17,5 × cm. 10 per quelle da ½ litro, suddivise in tre riquadri, di cui i laterali in colore argento ed il centrale in colore bianco con quarti di cerchio di colore argento e celeste. Nel riquadro sinistro risulterà lo stemma e la didascalia « Comune di Canzo (Como) Alta Brianza », di seguito risulteranno le stesse indicazioni cliniche-terapeutiche già riportate sul medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto ministeriale n. 800 del 21 marzo 1963, ed il nuovo giudizio di purezza batteriologica formulato in data 2 luglio 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, in caratteri di colore nero. Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acque e Terme di Bognanco S.p.A. » in carattere di colore nero, « Fonte di Gajum » « GAJUM » in carattere di colore bleu, « Acqua oligominerale naturale sorgiva di roccia imbottigliata come sgorga dalla sorgente - malattie delle vie urinarie, malattie del ricambio » « Comune di Canzo (Como) Alta Brianza » in carattere di colore nero. Nel riquadro destro figureranno i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche e alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo la analisi eseguita in data 29 aprile 1971 dal prof. Paolo Armandola, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara. Seguiranno la didascalia « tappo e bottiglia sterilizzati », gli estremi dell'autorizzazione e l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata, in carattere di colore nero. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 800 del 21 marzo 1963.

(4736)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° luglio 1971 al 15 dicembre 1971.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi di base in lire (1) dal 1°-7-71 al 31-7-71	dal 1°-8-71 al 31-8-71	dal 1°-9-71 al 9-9-71	dal 10-9-71 al 16-9-71
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	94,55	94,80	98,00	102,55
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	94,55	94,80	98,00	102,55
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	94,55	94,80	98,00	102,55
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	94,55	94,80	98,00	102,55
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	94,55	94,80	98,00	102,55

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi di base in lire (1) dal 17-9-71 al 30-9-71	dal 1°-10-71 al 7-10-71	dall'8-10-71 al 31-10-71	dal 1°-11-71 al 3-11-71
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	100,00	100,05	97,30	97,20
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	100,00	100,05	97,30	97,20
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	100,00	100,05	97,30	97,20
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	100,00	100,05	97,30	97,20
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	100,00	100,05	97,30	97,20

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importi di base in lire (1) dal 4-11-71 al 25-11-71	dal 26-11-71 al 1°-12-71	dal 2-12-71 al 13-12-71	dal 14-12-71 al 15-12-71
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	94,35	91,35	88,45	85,45
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi . . .	94,35	91,35	88,45	85,45
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	94,35	91,35	88,45	85,45
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati . .	94,35	91,35	88,45	85,45
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	94,35	91,35	88,45	85,45

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base.
Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 7 del Regolamento (CEE) n. 837/68, modificato dal Regolamento (CEE) n. 878/69.
(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20 %).

(2777)

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a-2), b), c), d), e), f) del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° dicembre 1969 al 31 dicembre 1969.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° dicembre 1969 al 15 dicembre 1969	dal 16 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale a 21 %:		
	05	a. crema di latte	26.206	26.206
	09	b. altri	26.206	26.206
	10	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	55.431	55.431
	12	III. superiore a 45 %	85.663	85.663
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. siero di latte	6.560	6.560
		II. latte e crema di latte, in polvere:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	28.875	28.875
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . . .	40.156	40.156
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . . .	41.406	41.406
	18	4. superiore a 29 %	68.906	68.906
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	25.125	25.125
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . . .	36.406	36.406
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . . .	37.656	37.656
	36	4. superiore a 29 %	65.156	65.156

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° dicembre 1969 al 15 dicembre 1969	da 16 dicem al 31 dicem
04.02 (Segue)		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %: grasse:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	10.106	10.1
	42	2. altri	13.644	13.6
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale al 45 % . . .	55.431	55.4
	50	2. superiore al 45 %	85.663	85.6
		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. latte e crema di latte, in polvere:		
		a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», (*c*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % . . .	18.125	18.1
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 % . .	20.625	20.6
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % . . .	22.500	22.5
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % . . .	23.750	23.7
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa inferiore o uguale all'1,5 %	250 per kg (*f*)	250 per
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . .	364 per kg (*f*)	364 per
	76	cc. superiore al 27 %	652 per kg (*f*)	652 per
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	250 per kg (*g*)	250 per
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . .	364 per kg (*g*)	364 per
	86	cc. superiore al 27 %	652 per kg (*g*)	652 per
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	18.050	18.0
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	554 per kg (*g*)	554 per
	96	2. superiore al 45 %	857 per kg (*g*)	857 per
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	100.781	100.7
	08	B. altro	122.956	122.9
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg peso netto:		
	103	1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c. .	9.375	9.3
	108	2. uguale o superiore a 141,75 u.c. . . .	55.619 (*m*)	35.3
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	9.375	9.3

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° dicembre 1969 al 15 dicembre 1969	dal 16 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969
04.04 (segue)	123	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	55.619 (*m*)	35.313 (*m*)
	128	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto	55.619 (*m*)	35.313 (*m*)
	134	II. altri	55.619	35.313
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	56.250 (*p*)	56.250 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	141	I. gorgonzola	21.669	21.669
	144	II. altri	21.669	21.669
		D. formaggi fusi:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	147	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*)	18.750	18.750
	151	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il sesto restante (*r*)	19.375	19.375
	154	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*)	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale al 46 %	38.700	38.700
	161	2. superiore al 46 %	51.000	51.000
	164	b. superiore al 36 %	101.000	101.000
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale al 47 %:		
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	56.250	56.250
	167	2. Pecorino	56.250	56.250
	169	3. altri	56.250	56.250
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:		
	171	1. Cheddar, Chester	52.919	52.919
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*o*):		
	174	aa. inferiore o uguale al 48 %	34.269 (*s*)	34.269 (*s*)
	177	bb. superiore al 48 %	34.269 (*t*)	34.269 (*t*)
		3. altri:		
	179	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.269	34.269
	181	bb. non nominati	34.269	34.269
		c. superiore al 72 % e presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale o 500 g:		
	184	1. formaggi e ricotta, freschi	25.700	25.700
	186	2. altri	25.700	25.700

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° dicembre 1969 al 15 dicembre 1969	dal 16 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969
04.04 (segue)		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere .		
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	56.250	56.250
	190	2. Pecorino	56.250	56.250
	191	3. altri	56.250	56.250
		b. altri:		
	194	1 formaggio e ricotta, freschi	84.269	84.269
	197	2. non nominati	84.269	84.269
17.02		Altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 e quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B - Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C - Lire 5.725 (cinquemilasettecentoventicinque).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A - L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B - Lire 5.725 (cinquemilasettecentoventicinque).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkase	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g:
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 38,50 U.C. (pari a lire 24.063) per 100 kg di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera.

(*t*) Il prelievo è limitato a 58,50 U.C. (pari a lire 36.562,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera.

(2138)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972 a norma dei Regolamenti n. 2881/71, n. 2890/71 e n. 98/72 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), della Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA, PTOM, Rep. Unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle *utilizzate nell'alimentazione degli animali:*		
		B. Altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. *Contenenti amido o fecola o glucosio o* sciroppo di glucosio:		
		a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	981,25	418,75
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	981,25	418,75
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	1.250,00	1.250,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	1.250,00	1.250,00
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.870,60	1.308,10
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	1.870,60	1.308,10
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	1.668,75	1.668,75
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	3.178,75	2.616,25
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	3.178,75	2.616,25
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	2.562,50	2.562,50
	85	II. *Non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio* e contenenti prodotti lattiero-caseari	1.250,00	1.250,00

(2603)

Dazi specifici applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti previsti all'art. 1 del Regolamento comunitario n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina) per il periodo dal 1° novembre 1971 al 31 gennaio 1972, in lire italiane per chilogramma.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Supplemento dazio
della Tariffa	della Statistica			
ex 35.02		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):		
	04	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	336,10	zero
	07	- altre	46,95	62,50 (a)

(*a*) *Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.*

(2774)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° settembre 1971 al 30 settembre 1971 a norma del Regolamento (CEE) n. 1879/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'articolo 1 del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del Regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:	
	industria dell'amido	1,270
	altra	5,298
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,088
10.02	Segala	4,840
10.03	Orzo	4,737
10.04	Avena	4,994
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):	
	industria dell'amido	0,776
	altra	3,431
ex 10.06 A	Riso semigreggio	9,872
ex 10.06 B	Riso lavorato	15,638
10.06 C	Rotture di riso:	
	industria dell'amido	1,450
	altra	5,650
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	6,691
11.01 B	Farina di segala	7,824
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano) duro	10,412
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	6,691

(2772)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica di Filo e Longastrino, con sede in Alfonsine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5031, in data 14 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Filo e Longastrino, con sede in Alfonsine (Ravenna), deliberata dalla deputazione amministrativa in data 20 dicembre 1971.

(4715)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica ed irrigazione di Vampadore, con sede in Montagnana

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5029, in data 14 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica ed irrigazione Vampadore, con sede in Montagnana (Padova), deliberata dal consiglio dei delegati in data 20 dicembre 1971.

(4716)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5725/VII-29 del 12 dicembre 1935, con il quale il cognome del sig. Angelo Švab, nato a Trieste il 1° settembre 1906, venne ridotto in forma italiana di « Savi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 22 novembre 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Emilio Savi, nato a Trieste il 10 marzo 1940 e qui residente, C. Croce, 37, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Švab », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Savi nei confronti dell'istante è restituito nella forma originaria di « Švab ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 marzo 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(5068)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive modificazioni concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla documentazione amministrativa e sulla autentica e legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

I posti messi a concorso sono:

per il ruolo chimici . . . n. 4
per il ruolo fisici . . . » 8

I posti messi a concorso nel ruolo fisici sono per la specialità « geofisici ».

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici e ruolo fisici possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei ruoli di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in chimica o in chimica industriale, se concorrenti per il ruolo chimici;

2) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli, se concorrenti per il ruolo fisici, specialità geofisici;

3) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1176 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e successive estensioni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età, alla data del presente decreto;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

5) siano in possesso della idoneità fisica e della attitudine psicofisica richieste per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa (Aeronautica), a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduata nelle tre categorie: 1) ottimo, 2) buono, 3) sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, nella quale dovrà essere indicato il ruolo per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove è scritto nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio posseduto;
la posizione nei riguardi del servizio militare;
la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi. (Non più di due lingue da scegliere fra quelle precisate negli acclusi programmi di esame).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con o senza prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esami non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante del Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmettere direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la

autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno, in ciascun ruolo, in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) *Ruolo chimici*:

1) chimica fisica (prova scritta);
2) chimica applicata (prova scritta);
3) analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

b) *Ruolo fisici - specialità geofisici*:

1) matematica (prova scritta);
2) fisica (prova scritta);
3) meccanica (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative).

Le prove scritte di esame avranno luogo a Roma, presso la vecchia sede della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, piazza Borghese 9, secondo il seguente diario:

22 maggio 1972, ore 8: chimica fisica;
23 maggio 1972, ore 8: chimica applicata;
24 maggio 1972, ore 8: chimica qualitativa - 1° gruppo;
25 maggio 1972, ore 8: chimica qualitativa - 2° gruppo;
26 maggio 1972, ore 8: lingue estere.

Per il ruolo fisici:

23 maggio 1972, ore 8: matematica;
24 maggio 1972, ore 8: fisica;
25 maggio 1972, ore 8: meccanica;
26 maggio 1972, ore 8: lingue estere.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni sopraindicati.

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva e consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione sarà a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti, facoltativi di lingue estere, consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco. E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da uno a venti.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che oppone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Per ciascuna prova il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire per ciascuna prova obbligatoria, almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, il diploma di laurea di cui al precedente art. 3 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea.

Gli stessi concorrenti dovranno inoltre far pervenire, entro lo stesso termine, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e metereologia per laureati riconosciuto dal Ministero della difesa;

b) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e metereologia per diplomati riconosciuto dal Ministero della difesa;

c) attestato rilasciato da una università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di metereologia e fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

d) attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di metereologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa;

e) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso e superamento di esame di metereologia dell'atmosfera;

f) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

g) brevetti aeronautici di pilota militare o civile;

h) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

i) copia stato di servizio o foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

l) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

Le graduatorie distinte per ruolo di coloro, che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie, saranno formate sommando:

a) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto in ciascuna prova obbligatoria moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè per 10/11 se originariamente riferito a 110);

c) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere:

per la lingua inglese: il punto di merito, semprechè non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: sei punti se il punto di merito è compreso tra 12 e 18/20, 12 punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20;

d) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono »; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati, aggiungendo alla suddetta somma:

16 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e metereologia per laureati riconosciuto dal Ministero della difesa;

10 punti per l'attestato rilasciato da una università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di metereologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

8 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e metereologia per diplomati riconosciuto dal Ministero della difesa;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre a quella che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

4 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di metereologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa;

4 punti per il brevetto di pilota militare o per il brevetto civile di 2° grado;

2 punti per il brevetto di pilota civile di 1° grado;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1/2 a 3 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per *il servizio militare prestato dal* candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla dichiarazione integrativa.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato né il diploma di laurea in originale o copia autenticata ai sensi del primo comma del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da *quello di cui al primo comma del presente articolo, termine* che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestato che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie dei singoli ruoli nel limite dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo le graduatorie, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 300

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI OBBLIGATORI

Ruolo chimici

Chimica fisica.

Svolgimento di un tema con la risoluzione di un problema sulla base del programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

gas e soluzioni - stechiometria e volumetria - pesi atomici e molecolari - sistemi omogenei ed eterogenei - cinetica chimica - elettrochimica - termochimica - radioattività.

Chimica applicata.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

metalli e leghe (prodotti siderurgici, leghe leggere e ultraleggere, leghe di rame, superleghe). Prodotti petroliferi (carburanti, lubrificanti, fluidi idraulici). Materiali macromolecolari (materiali plastici, gomme, vernici, adesivi, fibre tessili). Esplosivi - Propellenti.

Analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta).

Consiste nel riconoscere la presenza di un certo numero di anioni e cationi in un miscuglio polverulento ed in una soluzione. Potranno essere presenti due comuni sostanze organiche.

Del risultato della analisi sarà compilata una breve relazione indicativa dei metodi seguiti.

Ruolo fisici

Matematica.

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di analisi algebrica e infinitesimale, geometrica analitica e proiettiva.

Fisica.

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Misure ed errori di misure - teoria cinetica dei gas - termologia-termodinamica: primo e secondo principio con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei - campi elettrici e magnetici - conduzione elettrica - campi e correnti variabili - emissione, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche - corpo nero - principio di ottica geometrica e fisica - fondamenti di struttura della materia e di fisica nucleare.

Meccanica.

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

vettori ed analisi dei campi scalari e vettoriali - meccanica del punto e principi di meccanica dei sistemi - proprietà meccaniche dei solidi, liquidi e gas - meccanica dei fluidi - propagazione di perturbazione nei mezzi continui.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione — 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di . residente a (1) . (n. codice postale . .) (provincia di .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo . - specialità . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 30 marzo 1972.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

di non aver riportato condanne penali (3) . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . nell'anno accademico . . con la votazione di . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (4) .

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera:

. lì .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5)

. . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. Specificare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare, inoltre se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(4475)

Sottocommissione esaminatrice del concorso per esami a trecento posti di coadiutore dattilografo in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, con le modifiche apportate dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed, in particolare, l'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1970, registro n. 62 Difesa, foglio n. 343, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1971, registro n. 39 Difesa, foglio n. 168, con il quale il citato decreto ministeriale 31 ottobre 1970 viene adeguato alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sopra menzionato e col quale, quindi, il suddetto concorso per esami a trecento posti di vice dattilografo in prova viene modificato in concorso per esami a trecento posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1971, registro n. 50 Difesa, foglio n. 117, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Considerato che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta del suddetto concorso, svoltasi il giorno 14 dicembre 1971, assommano a 7800;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami (ovvero per titoli ed esami) possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto la prova scritta superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto;

Ritenuto che, per lo specifico concorso, la commissione giudicatrice originaria venga scissa in due sottocommissioni;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a trecento posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa,

nominata con decreto ministeriale 21 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1971, registro n. 50, foglio n. 117, viene integrata dai seguenti componenti:

Marangi dott. Giacomo, ispettore generale;
Ranieri dott. Antonio, direttore di divisione;
Lucernoni dott. Giovanni, direttore di divisione;
Flotteron dott. Augusto, direttore di divisione;
Bellerio prof.ssa Carla ved. Todaro, insegnante ordinaria di stenografia presso l'istituto professionale di Stato « Padre Reginaldo Giuliani » di Roma;
D'Arminio Monforte dott. Ambrogio, direttore di sezione.

Art. 2.

In relazione a quanto sopra disposto la sottocommissione esaminatrice del predetto concorso, unico restando il presidente (Laterza dott. Udalrico, ispettore generale) è così costituita:

Membri:

Marangi dott. Giacomo, ispettore generale;
Ranieri dott. Antonio, direttore di divisione;
Lucernoni dott. Giovanni, direttore di divisione;
Flotteron dott. Augusto, direttore di divisione.

Membro aggiunto:

Bellerio prof.ssa Carla ved. Todaro, insegnante ordinaria di stenografia presso l'istituto professionale femminile di Stato « Padre Reginaldo Giuliani » di Roma, per la prova facoltativa di stenografia.

Segretario aggiunto:

D'Arminio Monforte dott. Ambrogio, direttore di sezione.

Art. 3.

Al presidente, ai membri ed ai segretari nominati nel precedente articolo sarà corrisposto il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 11, foglio 253

(4541)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a duecentottantasette posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1970, registro n. 12, foglio n. 70, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentottantasette posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva;
Visti l'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a duecentottantasette posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Viola dott. Gino, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Montemurro prof. Orlando, ordinario di zootecnia, presso l'Università degli studi di Bari;
Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università degli studi di Torino;
De Fabritiis dott. Camillo, ispettore capo;
Calistri dott. Vinicio, ispettore capo.

Segretario:

Di Salvo dott. Antonino, consigliere.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa per il corrente esercizio finanziario, presunta in L. 550.000, sarà imputata al cap. 1184.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 93

(4533)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di cinque commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1971 con il quale è stato disposto l'annullamento degli atti della commissione giudicatrice del concorso n. EE-24 ed il rinnovo della procedura per la nomina della commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 15:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline economiche-finanziarie » presso la facoltà di economia e commercio della Università di Napoli;

Pedone prof. Antonio, Università di Roma;
Graziani prof. Augusto, Università di Napoli;
Amato prof. Angelo, Università di Messina;
Mazzocchi prof. Giancarlo, Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano;
Rastello prof. Luigi, Università di Firenze.

N. 45:

concorso ad un posto per il gruppo « Civiltà dell'India e dell'Asia orientale » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma:

Petech prof. Luciano, Università di Roma;
Heilmann prof. Luigi, Università di Bologna;
Bussagli prof. Mario, Università di Roma;
Bolelli prof. Tristano, Università di Pisa;
Pettinato prof. Giovanni, Università di Torino.

N. 145:

concorso ad un posto per il gruppo « Botanica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano;

Tonzig prof. Sergio, Università di Milano;
Marrè prof. Erasmo, Università di Milano;
Bargone prof.ssa Eleonora, Università di Torino;
Forti prof. Giorgio, Università di Napoli;
Lausi prof. Duilio, Università di Trieste.

N. 193:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica industriale » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino;

Rigamonti prof. Rolando, Politecnico di Torino;
Gianetto prof. Agostino, Politecnico di Torino;
Caramazza prof. Raffaele, Università di Bari;
Vianello prof. Elio, Università di Padova;
Albanesi prof. Giancarlo, Università di Parma.

N. 195:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica tecnica » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino;

Finzi Contini prof. Bruno, Università di Trieste;
Poggi prof. Lorenzo, Università di Pisa;
Egidi prof. Claudio, Politecnico di Torino;
Regoliosi prof. Piero, Università di Milano;
Sacchi prof. Alfredo, Politecnico di Torino.

N. 196:

concorso ad un posto per il gruppo « Scienza delle costruzioni » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino;

Levi prof. Franco, Politecnico di Torino;
Cicala prof. Placido, Politecnico di Torino;
Finzi prof. Leo, Politecnico di Milano;
Baldacci prof. Riccardo, Università di Genova;
Zingone prof. Gaetano, Università di Palermo.

N. 202:

concorso ad un posto per il gruppo « Storico » presso la facoltà di architettura dell'Istituto universitario di architettura di Venezia;

Zevi prof. Bruno, Università di Roma;
Pallucchini prof. Rodolfo, Università di Padova;
Tafuri prof. Manfredo, Istituto universitario di architettura di Venezia;
Mariani prof. Valerio, Università di Napoli;
Doglio prof. Carlo, Istituto universitario di architettura di Venezia.

EE-24:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica terrestre » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Bossolasco prof. Mario, Università di Genova;
Gasparini prof. Paolo, Università di Napoli;
Cortini prof. Giulio, Università di Napoli;
Marussi prof. Antonio, Università di Trieste;
Limentani prof.ssa Silvia, Università di Padova.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegate alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972
Registro n. 14, foglio n. 54

(4705)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di manovale in prova, per le esigenze del compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10951, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 242, avrà luogo in Torino, il giorno 16 aprile 1972, con inizio alle ore 7, negli istituti appresso indicati:

Scuola media « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57.
Scuola media « Nazario Sauro », via Cassini, 94.
Scuola media « Lorenzo Pezzani », via Millio, 42.
Liceo scientifico « Galileo Ferraris », corso Montevecchio, 87.
Istituto tecnico commerciale « Germano Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20.
Istituto tecnico commerciale « Luigi Einaudi », via Braccini, 11.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il direttore generale: BORDONI

(4753)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 659 in data 25 gennaio 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Canicattì di cui al bando n. 5330 del 15 ottobre 1969;

Visto il successivo decreto n. 660 in data 25 gennaio 1972, con il quale è stato provveduto alla dichiarazione del vincitore dott. Mira Antonio ed alla conseguente assegnazione della sede;

Considerato che il suddetto sanitario non ha assunto servizio entro il termine assegnatogli, per cui è da considerare rinunziatario;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore del concorso ed alla assegnazione del posto di cui trattasi, secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Ingrao Giuseppe, nato a Milena il 18 maggio 1934, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario del comune di Canicattì, in via di esperimento, per un anno, a norma del terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

E' fatto obbligo allo stesso di assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente provvedimento.

Qualora il predetto dott. Ingrao non assuma servizio entro detto termine, senza giustificato motivo, sarà considerato rinunciatario ai sensi dell'art. 25 del sopracitato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Canicattì.

Agrigento, addì 13 marzo 1972

Il medico provinciale: ASARO

(5016)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE 13 gennaio 1972, n. **1**.

Istituzione dei tributi propri della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

TRIBUTI PROPRI

Capo 1°

NORME GENERALI

Art. 1.

(*Istituzione*)

La regione Puglia istituisce i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2.

(*Decorrenza*)

I tributi di cui alle lettere ***a***), ***c***) e ***d***) del precedente articolo sono dovuti dal 1° gennaio 1972.

La tassa sulle concessioni regionali è dovuta, per singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che operano il passaggio alla regione delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

Capo 2°

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Art. 3.

(*Oggetto, ammontare dell'imposta, soggetto passivo*)

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della regione Puglia.

Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'imposta grava il canone di concessione statale con l'aliquota del 5 %.

L'imposta è dovuta dal concessionario.

Art. 4.

(*Graduazione dell'imposta*)

Con successiva legge la regione Puglia determinerà la misura dell'imposta, graduata in base alle qualità, ubicazione, utilizzazione, destinazione e redditività del bene.

Art. 5.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta*)

L'imposta è dovuta contestualmente con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della regione, dagli uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone stesso.

Art. 6.

(*Versamenti*)

Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la regione ai versamenti degli importi al tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

a) nome del contribuente;

b) destinazione e natura della concessione;

c) ammontare del canone di concessione;

d) data e importo del pagamento dell'imposta;

e) data, numero e importo del versamento dell'imposta stessa.

Art. 7.

(*Esazione coattiva - prescrizione*)

Per l'esazione coattiva dell'imposta generale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile *1910*, *n. 639*.

Col decorso di 5 anni si prescrive tanto l'azione dell'amministrazione per riscuotere la imposta dovuta, quanto del contribuente per la restituzione dell'indebito.

Col decorso di 3 anni dall'eseguito pagamento della imposta si prescrive l'azione dell'amministrazione per supplementi a causa di liquidazioni inesatte.

Capo 3°

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 8.

(*Oggetto e ammontare della tassa*)

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla regione Puglia nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del testo unico 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

L'ammontare della tassa regionale è determinata in misura pari al 100 % della corrispondente tassa erariale.

L'atto amministrativo adottato da un'altra regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto alla tassa di cui al comma precedente, anche se esso spieghi i suoi effetti nel territorio della regione Puglia.

Art. 9.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione*)

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della regione Puglia, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle concessioni governative.

A tale scopo ogni atto e provvedimento regionale soggetto a tassa viene trasmesso in copia all'ufficio territorialmente competente entro cinque giorni dalla sua emanazione.

Art. 10.

(*Efficacia dell'atto*)

Gli atti e provvedimenti regionali non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa dovuta. Tuttavia, quando essi hanno durata temporanea ed il pagamento del tributo ha luogo con ritardo, la loro efficacia è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente agli stessi.

Art. 11.

(*Versamenti*)

Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la regione ai versamenti degli importi al tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

a) nome del contribuente;

b) causale, data ed importo del pagamento;

c) data, numero ed importo del relativo versamento.

Capo 4°

TASSA DI CIRCOLAZIONE

Art. 12.

(*Oggetto della tassa*)

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, ed immatricolati nella circoscrizione della regione Puglia, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione ma comunque soggetti alla tassa di circolazione e che appartengono a persone, fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nel territorio della regione stessa.

Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

Art. 13.

(*Soggetto passivo*)

La tassa di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo. Nel caso di vendita con riserva di proprietà la tassa è dovuta all'acquirente.

Art. 14.

(*Rinnovazione dell'immatricolazione e cambiamento di residenza*)

Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nello ambito di altre regioni, la innovazione dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della regione Puglia non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla regione di provenienza. Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione appartenenti a persone fisiche o giuridiche, che già residenti o aventi sede nell'ambito di altre regioni, trasferiscano la propria residenza o sede in un comune situato nel territorio della regione Puglia.

Art. 15.

(*Ammontare della tassa*)

Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, l'ammontare della tassa regionale è commisurata al 25 % della corrispondente tassa erariale.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso è determinato nella misura del 100 % della corrispondente tassa erariale che ai sensi del penultimo comma dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è contestualmente ridotta del 50 %.

Art. 16.

(*Graduazione della tassa*)

La regione Puglia potrà stabilire con successiva legge aumenti o riduzioni della tassa di circolazione in misura non eccedente il 5 % della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche con particolare riguardo a quelle di lusso ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

Art. 17.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione*)

La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della corrispondente tassa erariale ed è riscossa per conto della regione dagli uffici che provvedono alla riscossione della tassa statale.

Art. 18.

(*Versamenti*)

Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la regione ai versamenti degli importi al tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti.

Capo 5°

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 19.

(*Oggetto della tassa*)

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla regione Puglia, secondo le previsioni dell'articolo 192 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Art. 20.

(*Soggetto passivo*)

La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta dal titolare della concessione di occupazione.

In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione stessa, salvo l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

Art. 21.

(*Occupazioni permanenti e temporanee*)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

Art. 22.

(*Tariffa*)

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata all'effettiva superficie coperta e si applica in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola provincia della regione, per l'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorni nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola provincia della regione, per l'analogo tributo provinciale.

Art. 23.

(*Graduazione della tassa*)

Con successivo provvedimento legislativo la tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere graduata, entro i limiti stabiliti nei precedenti articoli, a seconda della importanza della località.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche appartenenti alla regione Puglia saranno classificate in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.

Art. 24.

(*Decorrenza della tassa - Sgravi*)

Per le occupazioni permanenti concesse nel corso del primo semestre dell'anno solare, la tassa decorre dal primo giorno dell'anno ed è dovuta per intero; per quelle concesse nel secondo semestre, dal primo giorno del semestre medesimo ed è dovuta per metà.

In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione prima della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo sgravio dell'intera tassa o alla corrispondente riduzione di essa a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale o parziale.

Art. 25.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione*)

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

A tale scopo ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia all'ufficio provinciale territorialmente competente.

Per le occupazioni permanenti la tassa è riscossa mediante ruoli compilati e trasmessi dalle provincie all'esattore; per quelle temporanee essa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali.

Il mancato o ritardato pagamento della tassa produce sulla efficacia della concessione gli effetti di cui all'art. 10.

Art. 26.

(*Versamenti*)

Per le occupazioni permanenti l'importo della tassa deve essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori provinciali, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il versamento dell'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato dai tesorieri provinciali secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Tanto i ricevitori che i tesorieri provinciali devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti secondo le modalità di cui all'articolo 11.

TITOLO II

RICORSI

Art. 27.

(*Azione giudiziaria*)

Avverso l'accertamento e la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi previsti nella presente legge, il contribuente può proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.

Qualora sia stato presentato ricorso in via amministrativa ai sensi del successivo articolo, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Art. 28.

(*Ricorsi amministrativi*)

Ferma restando l'azione giudiziaria di cui al precedente articolo, avverso la notifica dell'imposta regionale sulle concessioni statali, prevista dall'articolo cinque, può essere proposto ricorso in via amministrativa al Presidente della giunta regionale.

Lo stesso ricorso è pure proponibile avverso l'applicazione degli altri tributi regionali, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi dello Stato relative ai corrispondenti tributi comunali.

Il ricorso di cui ai precedenti commi può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse e deve essere presentato al Presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione dell'atto.

Qualora non venga recapitato a mano, il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul ricorso. Ove manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.

Art. 29.

(*Istruzione dei ricorsi amministrativi*)

I ricorsi presentati al Presidente della giunta regionale sono comunicati entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato l'atto impugnato, i quali li restituiscono con tutti gli altri atti relativi e con le proprie deduzioni, secondo modalità stabilite d'intesa con la regione.

Nel termine di cinque giorni dal loro arrivo, tali deduzioni sono notificate al ricorrente, il quale può entro i successivi dieci giorni, presentare le proprie controdeduzioni.

Si applica per tali controdeduzioni la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 30.

(*Decisioni amministrative*)

Il Presidente della giunta regionale deve emettere decisioni motivate non oltre 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo. Decorso detto termine senza che la decisione sia stata emessa, il ricorso si intende accolto.

Le decisioni devono essere notificate integralmente al contribuente interessato, per messo comunale o provinciale.

Contro di esse può essere proposto nuovo ricorso al Presidente della giunta regionale, entro il termine di 90 giorni, quando le decisioni siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di un ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di recupero del documento, nell'altro caso.

Le decisioni di cui sopra sono inviate per l'esecuzione allo ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Art. 31.

(*Impugnazione delle decisioni amministrative*)

Le decisioni del Presidente della giunta regionale, contro le quali non sia stato proposto ricorso per revocazione ai sensi del precedente articolo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 27.

TITOLO III

VIOLAZIONI

Capo 1°

SANZIONI PECUNIARIE

Art. 32.

(*Sanzioni relative all'imposta sulle concessioni statali*)

Per il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applica la pena pecuniaria da un minimo di due ad un massimo di sei volte l'imposta dovuta, e in ogni caso non inferiore a L. 250.

In caso di mancato pagamento dell'imposta nei termini stabiliti, si applica in luogo della pena di cui sopra, una sopratassa del 10 % della imposta dovuta, purchè questa sia corrisposta non oltre trenta giorni dalla scadenza.

Art. 33.

(*Sanzioni relative alle tasse sulle concessioni regionali*)

Per le violazioni delle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o la sopratassa previste dall'art. 10, primo ed ultimo comma, del testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 34.

(*Sanzioni relative alla tassa di circolazione*)

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegato n. 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente e il proprietario del veicolo sono solidamente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.

Art. 35.

(*Sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*)

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano la sopratassa e l'ammenda previste dagli artt. 292 e 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte.

Capo 2°

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Art. 36.

(*Competenze e processo verbale*)

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari degli uffici preposti all'applicazione dei relativi tributi.

Delle infrazioni accertate copia del processo verbale deve essere trasmessa al Presidente della giunta regionale.

Capo 3°

DEFINIZIONI DELLE VIOLAZIONI

Art. 37.

(Applicazione della pena pecuniaria - definizione in via breve)

Per le infrazioni delle norme relative ai tributi regionali per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare all'atto della contestazione una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria.

In tal caso non si fa luogo alla compilazione del processo verbale di accertamento dell'infrazione salvo il disposto dello art. 40 ultimo comma.

Art. 38.

(Determinazione dell'ammenda - Notifica - Oblazione)

Per le violazioni delle norme della presente legge per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via breve a norma dell'articolo precedente, il Presidente della giunta regionale dispone la notificazione al trasgressore, del verbale di cui all'art. 36, con invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Decorso tale termine il Presidente della giunta regionale con provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza, determina l'ammontare della pena pecuniaria dopo aver accertato l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore.

Il provvedimento viene notificato a quest'ultimo e costituisce il titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

E' fatta salva l'azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 296 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

La misura dell'oblazione entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda è determinata discrezionalmente dal Presidente della giunta regionale.

Capo 4°

RISCOSSIONE, VERSAMENTO E RIPARTIZIONE DELLE SANZIONI

Art. 39.

(Riscossione delle sanzioni)

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative all'imposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli stessi uffici cui è demandata, ai sensi dell'art. 5, la riscossione della imposta medesima.

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative alla violazione delle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.

Ai fini di cui ai predetti comma, i provvedimenti adottati dal Presidente della giunta regionale sono trasmessi in copia agli uffici suddetti.

Art. 40.

(Versamento del provento delle sanzioni)

Gli uffici che effettuano la riscossione dei proventi delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme relative ai tributi previsti nella presente legge, provvedono secondo modalità stabilite d'intesa con la regione ai versamenti degli importi relativi, al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

a) generalità del trasgressore;

b) data e numero del verbale di accertamento;

c) natura della violazione;

d) estremi del provvedimento amministrativo o della sentenza di condanna passata in giudicato;

e) specie e importo della sanzione inflitta;

f) data e numero della bolletta dell'introito emessa;

g) data, numero e importo dei versamenti eseguiti.

Le indicazioni di cui alle lettere *b)* e *d)* si omettono nei casi di applicazione delle sopratasse e di definizione delle violazioni in via breve.

Dalle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende si detraggono, prima del versamento di cui al primo comma, le spese inerenti alla riscossione nella misura fissata del 10 %.

Art. 41.

(Ripartizione dei proventi)

Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni concernenti l'imposta sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1951, n. 168, intendendosi dovuta alla regione Puglia, in luogo dell'erario, la quota del 60 % dei proventi.

Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla regione Puglia si applicano le norme dell'art. 110 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

(Prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali)

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, la imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata media della concessione.

Art. 43.

(Prima applicazione della tassa regionale di circolazione)

Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1972.

Art. 44.

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia.

Art. 45.

(Osservanza)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 gennaio 1972

LIUZZI

(3562)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.